

ste impetrazioni, pareva logico che i sudditi della Serenissima, dovessero attenersi scrupolosamente a quel divieto (1).

Per ciò che concerneva i religiosi, anche recentemente in Venezia esisteva un caso assai singolare, quello dei Carmelitani, i quali erano ricorsi al Papa senza l'attestazione giurata dei propri Superiori (2). Infine, per quanto si riferiva alle somme, che uscivano dal dominio Veneto, stava di fatto che circa diecimila scudi importavano le sole dispense matrimoniali in quell'anno: il che doveva far riflettere che Monsignor Nunzio non avesse informazioni esatte.

Il Montegnacco osservava poi che erano stati interposti non pochi equivoci, che era necessario chiarire: e tra l'altro che « *volesse farsi precedere il conoscimento, l'esame e il pensiero laico alle grazie che il cristiano volesse dimandare al Papa comun padre dei fedeli* », mentre il Decreto, parlando di esame e di conoscimento, intendeva alludere chiaramente alle postulazioni in rapporto alle massime, alle leggi, ai bisogni ed alle convenienze dello Stato per i riguardi economici e politici, che il Sovrano era tenuto avere per tutela e bene dei propri sudditi. Non era neppur chiara l'idea sui ricorsi per grazie spirituali al Papa, perchè anche su questo punto non era esatto che la Repubblica proibisse i ricorsi per quelle necessità o utilità, che ciascuno poteva avere, ma solo quelli, che riguardavano un popolo o una comunità, i quali erano di sola e assoluta competenza del Principe.

Il consultore vede poi intese sinistramente dalla Santa Sede le disposizioni relative alle Indulgenze, con le quali, lungi dal limitare l'esercizio dell'Autorità pontificia, il Governo Veneto si proponeva, col far precedere una legale attestazione degli Ordinari, di rinvigorire la stima e venerazione dei fedeli verso le sante Indulgenze. Così per le disposizioni concernenti le dispense matrimoniali altro fine non aveva avuto il Decreto, che porre argine alle domande fatte a Roma su motivi non validi,

(1) Conc. Trident., Sess. XXIV, *De Reform.*, c. VII. Sulle deroghe alle norme conciliari cfr. nota I, pag. 91.

(2) Il caso dei PP. Carmelitani addotto dal Montegnacco, non risponde esattamente a quanto egli sembrava proporsi perchè il Decreto 7 settembre parla di alterazioni delle Regole, e non già di dispense individuali come invece è del caso citato.